

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE GIUDIZIALE

Addi XXYY, all'udienza civile tenuta in Matera dinanzi al Giudice del Lavoro dott. YYYY, con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere, chiamata la causa iscritta al numero XX/III RGL sono comparsi:

- 1) Nell'interesse della sig.ra Tizia, ricorrente, nata a..... il....., C.f. ____, residente in via....., l'avv. B.G., rappresentante e difensore in giudizio munito di procura a transigere e conciliare per la propria assistita
- 2) Il sig. Caio, c.f. XXXXX, titolare e legale rappresentante pro-tempore della ditta Sempronia s.r.l., p.IVA _____, con sede in Via....., assistito dall'Avv .G.F.P.

Premesso

1)La sig.ra Tizia, rappresentata e difesa dall'avv. G.B., adiva il Giudice del Lavoro di Matera con ricorso ex art 700 c.p.c. depositato il XX/X/III, chiedendo l'accoglimento delle domande e conclusioni ivi meglio rassegnate.

La ricorrente, in estrema sintesi, chiedeva la declaratoria di nullità del licenziamento intimato dalla ditta Sempronia s.r.l. con lettera del IV/V/III in quanto discriminatorio, ritorsivo ed ingiurioso, collegato al suo precedente stato di gravidanza. Deduceva di aver subito in ambito lavorativo comportamenti lesivi della propria dignità e causativi di danni biologici ed alla salute alla propria persona. Inoltre narrava di aver lavorato per alcuni periodi senza regolarizzazione alcuna, e di aver svolto ore di lavoro non retribuite;

2) Veniva così instaurato il presente giudizio, iscritto al n. XX/III RGL.

La ditta convenuta si costituiva tramite gli uffici professionali dell'avv. G.F.P, contestando qualsivoglia diritto e debenza.

3) ciò premesso le parti dichiarano di voler comunque addivenire ad un bonario componimento della lite pendente, ai seguenti patti e condizioni:

I)Il sig. Caio, nella spiegata qualità offre alla signora Tizia, a completo soddisfacimento e totale definizione di ogni sua pretesa, avanzata per i titoli dedotti e per ogni altro eventuale deducendo, senza che ciò implichi riconoscimento implicito od esplicito di diritto alcuno, o della bontà e fondatezza delle ragioni "ex adverso" azionate in relazione, a causa, ed in conseguenza del rapporto lavorativo insorto, ed anzi ribadendo espressamente sia la piena legittimità del proprio comportamento, sempre rispettoso della normativa di rango legislativo e contrattuale in materia, sia la totale infondatezza di ogni avversa istanza, e al solo fine di evitare l'alea del giudizio, a norma dell'art 1965 c.c., la

somma netta ed onnicomprensiva di euro 8000,00 (ottomila/00), di cui 5000,00 a soddisfacimento delle istanze risarcitorie avanzate dalla ricorrente con riferimento a presunte lesioni alla dignità ed integrità fisica, euro 2000,00 a tacitazione di ogni pretesa afferente la legittimità del licenziamento, euro 1000,00 a titolo di transazione generale novativa;

II) Tale somma sarà corrisposta con le seguenti modalità: in una unica soluzione a mezzo assegno bancario intestato alla signora Tizia e non trasferibile di pari importo;

III) Il sig. Caio revoca il licenziamento intimato con la nota del IV/V/III, e contestualmente procede, con la sottoscrizione del presente atto, alla risoluzione del rapporto di lavoro con la sig. Tizia, per riduzione di personale con decorrenza dalla data odierna;

IV) L'avv. B.G., nella qualità, accetta la somma offerta e le modalità di corresponsione della stessa, a totale tacitazione di ogni pretesa e richiesta della propria assistita, per i titoli dedotti e per ogni altro eventuale deducendo, comunque ricollegabile al richiamato rapporto di lavoro, specificatamente rinunciando ad ogni diritto o credito, anche eventuale di natura retributiva (diretta o indiretta, per lavoro ordinario o straordinario) o indennitaria, risarcitoria (anche fisica, materiale, morale, biologica, per mobbing), reintegratoria, assicurativo-previdenziale, oltre che relativa a status (anche per mansioni, qualifica e durata del rapporto) dichiarando che la propria cliente si riterrà soddisfatta in ogni suo diritto con il pagamento della somma sopra indicata. Accetta senza riserve la revoca del licenziamento intimato con nota del IV/V/III dalla ditta resistente, nonché il nuovo licenziamento adottato in data odierna dalla ditta Sempronia, in danno della propria cliente, e comunicato con il presente verbale, riconoscendone la piena legittimità, rinunciando espressamente alla sua impugnativa e ad ogni richiesta economica ad essa correlata, facendo presente che tali accettazioni ineriscano alla transazione nel suo complesso, sono state oggetto di consenso preventivo da parte della propria cliente, che ha conferito mandato espresso alla definizione di ogni pendenza tenendo conto di tali condizioni;

V) Le parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra, anche in riferimento a situazioni di fatto e/o diritto non contemplate espressamente nell'accordo che hanno concluso, e per titolo e/o causa diversa rispetto a quella convenuta ivi compresi eventuali crediti per risarcimento danni, diritti per retribuzioni, indennità di qualsiasi natura previste a qualsiasi titolo dal contratto collettivo applicato.

L'avv. G. per la ricorrente dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, che non vi sono altri e diversi periodi di lavoro da transigere neanche per le prestazioni saltuarie e/o occasionali. Dichiara di non avere nulla altro a pretendere dalla ditta convenuta se non l'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente verbale; per tale motivo, e per espressa volontà delle parti, il presente accordo ha natura novativa, conseguendo alla sua sottoscrizione l'estinzione di ogni presunta e denegata obbligazione precedente e la sostituzione delle stesse con gli impegni assunti nella presente sede;

VI) le parti fanno presente che in data odierna in sede di conciliazione monocratica dinanzi al funzionario delegato del Servizio Ispezione del Lavoro presso la D.T.L. di Matera hanno definito, con verbale di conciliazione, ogni pendenza relativa alle retribuzioni dei mesi di agosto III sino alla cessazione del lavoro, nonché le ore di straordinario non pagate;

VII) le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate fra le parti. Gli avv.ti G. e P. sottoscrivono il presente verbale in segno di rinuncia al vincolo di cui all'art 13 L.P.

Il presente accordo viene letto, confermato e sottoscritto dai comparenti anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 410,411 c.p.c. e 2113,u.c., c.c.

Le parti sottoscrivono